

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2021: presentazione delle domande al via

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 608, L. 178/2020](#)) ha previsto che, per gli **anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella **misura unica del 50 per cento** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**.

Tale credito, come noto, è in vigore dal 2018 ed è **destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali** in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche *online*, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali** ([articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

La norma istitutiva prevede che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno di accesso al beneficio superi **almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati** sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Verificata tale condizione, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso **nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti** e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*".

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, **per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l'onere di verificare il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Pertanto, per l'anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella **misura del 50 per cento** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale**, entro il limite di spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni**.

La misura si pone **in continuità con quanto previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2020**, per i quali era già stato introdotto un regime "straordinario" di accesso al

credito d'imposta, con la finalità di contrastare la crisi degli investimenti in tale settore, innescata dall'emergenza sanitaria ancora in essere.

In particolare, l'[articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020](#) (Decreto Cura Italia), aveva *in primis* abrogato il requisito dell'investimento incrementale fissando un'aliquota unica al 30%, mentre l'[articolo 186, D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio), aveva successivamente incrementato l'intensità del credito d'imposta, passando dall'aliquota del 30% al 50%, con **contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo** (60 milioni di euro).

Per quanto riguarda, invece, **gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022**, continua a trovare applicazione la normale disciplina, prevista dal **comma 1-bis** del citato [articolo 57-bis](#): il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura unica del 75 per cento del valore incrementale**, purché **pari o superiore almeno dell'1 per cento**, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione **nell'anno precedente**.

Al pari delle precedenti annualità, **per accedere al credito occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021**.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta costituisce una sorta di **prenotazione**, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si **prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare)**. Tali dati dovranno essere **confermati a consuntivo** dal beneficiario, tramite invio di una **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021**, da presentare **dal 1° al 31 gennaio 2022**.

Per **distinguere la tipologia di istanza** (comunicazione "a preventivo" o dichiarazione sostitutiva "a consuntivo") occorre barrare la **casella corrispondente al tipo di comunicazione** che viene presentata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,

utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- **tramite una società del gruppo**, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale ([articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998](#));
- **tramite gli intermediari abilitati** indicati nell'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#) (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Si ricorda, infine, che in caso di **presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta** relative al medesimo anno, è ritenuta **valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione** (31 marzo).